

Codice A1702A

D.D. 19 febbraio 2018, n. 253

Art. 40, comma 8 della legge regionale n. 5/2012 e s.m.i. Determinazione dirigenziale 19 dicembre 2017, n. 1326. Riparto del fondo destinato alle province per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, disponibile sul fondo caccia ARPEA e autorizzazione alla liquidazione.

Visto l'art. 40, comma 8, lett. a), della legge regionale 5/2012 che prevede l'istituzione di un capitolo di spesa relativo al "fondo regionale per il risarcimento da parte delle province dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell' articolo 26 della legge 157/1992";

vista la D.G.R. n. 58 – 9688 del 16 giugno 2003 "Art. 58, l.r. 70/1996. Nuove determinazioni in ordine alle modalità di riparto e trasferimento dei fondi destinati alle Province per il risarcimento dei danni arrecati, nei territori di competenza, dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e per interventi a tutela della fauna e disciplina dell'attività venatoria" con la quale è stato stabilito di procedere al trasferimento a favore delle Province delle somme relative al riparto del fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nel corso dell'anno 2004 e successivi, fino all'ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente ridotta dell'uno per cento e proporzionalmente alle risorse disponibili e tenendo conto di eventuali compensazioni;

vista la determinazione dirigenziale 19 dicembre 2017, n. 1326 con la quale è stata impegnata la somma di euro 423.000,00 sul Cap. 177130 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (I. 7686/2017) e ha disposto la liquidazione di tale somma a favore di ARPEA;

considerato che con il suddetto provvedimento n. 1326/2017 è stato precisato che con successivo atto si sarebbe proceduto al riparto della predetta somma di euro 423.000,00 tra i beneficiari, Province e Città metropolitana di Torino, individuati ai sensi dell'art. 40, comma 8, lett. a) della L.r. 5/2012 e s.m.i. in base ai criteri individuati con D.G.R. n. 58 – 9688 del 16 giugno 2003;

vista la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall'art. 12 della l.r. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

visto l'art. 5 della l.r. n. 16/2002 che dispone che all'Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.r. n. 17/1999;

vista la D.G.R. n. 18-3471 del 13 giugno 2016 che conferisce all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) l'incarico per l'esecuzione di pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi, ai sensi dell'articolo 5 della L.r. n. 16/2002 – Disposizioni per il rinnovo;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in

Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

atteso che con determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

preso atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 18 dicembre 2017 (D.D. n. 1308) e che a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 19 dicembre 2017;

considerato che nell'elenco suddetto è compreso il procedimento di cui al presente provvedimento;

dato atto che presso ARPEA è stato istituito il "fondo caccia" al quale afferiscono i fondi necessari per la liquidazione dei contributi di cui all'articolo 40, comma 8, L.r. 5/2012 e s.m.i.;

valutate le comunicazioni agli atti del Settore con le quali le Province e la Città metropolitana di Torino hanno comunicato gli importi relativi ai danni accertati per l'anno 2014 nei rispettivi territori;

tenuto conto che, a causa delle ridotte disponibilità finanziarie regionali, in via eccezionale il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito in legge 6 giugno 2013, n. 64 ha consentito il riparto di quanto dovuto alle province fino alla data del 31 dicembre 2013, tenendo conto di tutte le compensazioni;

preso atto che, a seguito del ritardato trasferimento per l'anno 2014 dei fondi regionali per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole secondo i criteri indicati con la D.G.R. n. 58 – 9688 del 16 giugno 2003, le Province e la Città metropolitana di Torino, con l'eccezione delle Province di Novara e di Alessandria, hanno inviato comunicazioni, agli atti del Settore, con le quali hanno precisato di aver provveduto a risarcire con proprie risorse, per lo stesso anno, tutte le imprese agricole aventi diritto;

preso atto delle comunicazioni, conservate agli atti del Settore, con le quali la Provincia di Novara ha precisato che avrebbe provveduto ad effettuare l'erogazione alle aziende aventi causa a seguito dell'effettivo introito delle somme stanziare dalla Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria informa di aver provveduto solo in parte a liquidare gli importi rendicontati per l'anno 2014;

valutato che non devono essere effettuate compensazioni in aumento o in diminuzione poiché con il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 si è provveduto a ripartire quanto dovuto alle province fino alla data del 31 dicembre 2013 e che, sulla base dei criteri indicati nella D.G.R. n. 58 – 9688 del 16 giugno 2003 per le Province di Alessandria e di Novara e di quanto effettivamente liquidato per le restanti Province e la Città metropolitana di Torino, occorre trasferire alle Province e alla Città metropolitana di Torino per l'anno 2014 l'importo pari ad euro 471.751,93;

considerato che l'importo impegnato pari ad euro 423.000,00, risulta insufficiente a consentire il trasferimento a tali Enti della somma sopra riportata;

ritenuto di procedere proporzionalmente al riparto dell'importo pari ad euro 423.000,00 destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole da parte

delle Province e della Città metropolitana di Torino per l'anno 2014, come indicato nel prospetto sotto riportato:

AL	€ 188.510,44
AT	€ 59.038,88
BI	€ 17.874,23
CN	€ 61.921,75
NO	€ 42.662,95
TO	€ 41.766,31
VCO	€ 0,00
VC	€ 11.225,44
TOT	€ 423.000,00

confermato che nel ripartire l'importo sopra indicato sono state osservate le modalità e i criteri per il riparto individuati nell'atto citato nel presente provvedimento;

valutato di rimandare ad un successivo provvedimento il riparto dell'importo pari ad euro 48.751,93 ottenuto dalla differenza tra quanto spettante in totale per l'anno 2014 alle Province e alla Città metropolitana di Torino, pari ad euro 471.751,93 e quanto ripartito con la presente determinazione pari ad euro 423.000,00;

ritenuto opportuno autorizzare ARPEA alla liquidazione a favore delle Province e della Città metropolitana di Torino delle somme risultanti dalla lista n. 92 inclusa nella procedura SIGOP e comportante una spesa complessiva di euro 423.000,00;

dato atto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

vista la D.G.R. n. 41 – 4515 del 29 dicembre 2016 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 14 marzo 2016, n. 14-3031";

dato atto dell'osservanza dei criteri così come previsti dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 41 – 4515 del 29 dicembre 2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese” convertito in legge n. 134 del 7.8.2012, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

vista la l.r. 5/2012 “Legge finanziaria 2012” ed in particolare l'art. 40, comma 8, lett. a);

visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

vista la Legge regionale n. 24 del 28 dicembre 2017 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie.”;

vista la Deliberazione n. 2 – 6327 del 12 gennaio 2018 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie”. Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”.

vista la D.G.R. n. 1.-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8 – 29910 del 13 aprile 2000”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

determina

per le motivazioni esposte in premessa e sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata:

- di procedere al riparto dell'importo pari ad euro 423.000,00 destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole da parte delle Province e della Città metropolitana di Torino per l'anno 2014, sulla base dei criteri indicati nella D.G.R. n. 58 – 9688 del 16 giugno 2003 per le Province di Alessandria e di Novara e sulla base di quanto effettivamente liquidato per le restanti Province e la Città metropolitana di Torino, come indicato nel prospetto sotto riportato:

AL	€ 188.510,44
AT	€ 59.038,88
BI	€ 17.874,23
CN	€ 61.921,75
NO	€ 42.662,95
TO	€ 41.766,31
VCO	€ 0,00
VC	€ 11.225,44
TOT	€ 423.000,00

- di rimandare ad un successivo provvedimento il riparto dell'importo pari ad euro 48.751,93 ottenuto dalla differenza tra quanto spettante in totale per l'anno 2014 alle Province e alla Città metropolitana di Torino, pari ad euro 471.751,93 e quanto ripartito con la presente determinazione pari ad euro 423.000,00;

- di autorizzare ARPEA alla liquidazione a favore delle Province e della Città metropolitana di Torino delle somme risultanti dalla lista n. 92 inclusa nella procedura SIGOP e comportante una spesa complessiva di euro 423.000,00.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Il Dirigente del Settore
Dr. Paolo Balocco

Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione